

Delibera 116 del 18/12/2009

OGGETTO: Definizione delle misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività di pagamenti da parte dell'ente (art. 9 D.L. n.78/2009, convertito con legge n.102/2009)

* * * * *

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- Che il D.L. 1 luglio 2009, n. 78, coordinato con la legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102, ha introdotto alcuni provvedimenti anticrisi, nonché la proroga di alcuni termini;
- Che, in particolare, l'art. 9 rubricato "Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni", al comma 1 prevede che al fine di garantire la tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, in attuazione della direttiva 2000/35/CE del Parlamento Europeo e del consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, recepita con il D.Lgs 9 ottobre 2002, n. 231:

A) Per prevenire la formazione di nuove situazioni debitorie:

- 1) le pubbliche amministrazioni incluse nell'elenco adottato dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, adottano entro il 31 dicembre 2009, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti. Le misure adottate sono pubblicate sul sito Internet dell'amministrazione;
- 2) nelle amministrazioni di cui al n. 1, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente numero comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. In caso di eventi che non permettano il rispetto delle suddette regole l'organo politico darà le relative prescrizioni, anche al fine di esonerare la responsabilità disciplinare ed amministrativa dei funzionari. Qualora lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi. Le disposizioni del presente punto non si applicano alle aziende sanitarie locali, ospedaliere, ospedaliere universitarie, ivi compresi i policlinici universitari, e agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, anche trasformati in fondazioni;
- 3) allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie, l'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio prevista per i ministeri dall'articolo 9, comma 1-ter, del DL 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2, è effettuata anche dalle altre pubbliche amministrazioni incluse nell'elenco di cui al numero 1 della presente lettera, escluse le regioni e le province autonome per le quali la presente disposizione costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica. I risultati delle analisi sono illustrati in appositi rapporti redatti in conformità con quanto stabilito ai sensi del comma 1-quater del citato articolo 9 del DL n. 185/2008;
- 4) per le amministrazioni dello Stato, il ministero dell'economia e delle finanze – dipartimento della ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle

disposizioni di cui alla presente lettera secondo procedure da definire con apposito decreto del ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Per gli enti ed organismi pubblici non territoriali gli organi interni di revisione e di controllo provvedono agli analoghi adempimenti di vigilanza. I rapporti di cui al numero 3 sono inviati ai ministeri vigilanti; per gli enti locali e gli enti del servizio sanitario nazionale i rapporti sono allegati alle relazioni rispettivamente previste nell'articolo 1, commi 166 e 170, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Considerato:

- che al fine di garantire il rispetto delle richiamate disposizioni in materia di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni è necessario prevedere una riprogrammazione delle attività dell'ente, fornendo i necessari indirizzi operativi agli organi gestionali;
- che il responsabile del settore finanziario, in collaborazione con i responsabili di entrata e di spesa, ha effettuato un'accurata attività di analisi e revisione delle procedure di entrata spesa e dell'allocazione delle relative risorse di bilancio.

Visti:

- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni recante: " Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Preso atto del parere espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

DELIBERA

- 1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto.
- 2) Di prendere atto dell'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle risorse in bilancio effettuata dal responsabile del settore finanziario.
- 3) Di approvare, ai fini del rispetto delle disposizioni dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con legge n. 102/2009, le misure organizzative indicate nell'allegato documento.
- 4) Di trasmettere il presente provvedimento ai responsabili dei settori, al fine di dare massima ed immediata attuazione alle suddette misure organizzative.
- 5) Di pubblicare le presenti misure adottate sul sito Internet dell'ente, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009.
- 6) Di dare mandato al responsabile del settore finanziario di verificare che le determinazioni comportanti impegni di spesa siano coerenti con i presenti indirizzi.
- 7) Di dare alla presente deliberazione immediata esecutività a seguito di separata votazione unanime ai sensi dell'art. 134 del Tuel 267/2000.